



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 76633

Rif.:

Allegati:

Roma, 16 luglio 2013

Spett.le
ASSOGASLIQUIDI
Viale Pasteur, 10 – 00144 ROMA
FAX: 06.5919633
E-mail: assogasliquidi@federchimica.it

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Provinciali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Distribuzione di GNL (gas naturale liquefatto) a mezzo contenitori di stoccaggio. Indicazioni procedurali e fiscali.

L'Associazione di categoria ASSOGASLIQUIDI ha qui rappresentato l'esigenza di regolamentare una modalità di fornitura al consumo del gas naturale, che alcune aziende ad essa associate intenderebbero sviluppare.

Il progetto di investimento che si intende porre in essere consiste nella commercializzazione del gas naturale liquefatto (GNL) a clienti finali che verranno riforniti a mezzo di apposite autocisterne. Il prodotto, caricato e trasportato alla temperatura di circa -160°C , viene scaricato, sempre alla medesima temperatura, in un serbatoio criogenico situato presso il cliente.

Rispetto a dette caratteristiche, che possono portare a ritenere assimilabile, anche sul piano fiscale, tale modalità di commercializzazione del GNL a quella in uso per il GPL, si fa principalmente notare che, a differenza di detto ultimo prodotto, il gas naturale è sottoposto al regime delle accise al momento della fornitura al consumatore finale e, pertanto, non possono essere posti in essere gli accorgimenti previsti per i prodotti energetici soggetti ai vincoli di deposito e circolazione.

Occorre, invece, procedere sulla base di quanto previsto dall'art. 26 del TUA, che individua come soggetti obbligati coloro che forniscono il gas naturale di cui ai

codici NC 27111100 e 27112100 ai consumatori finali, a prescindere dalla modalità con cui avviene la fornitura, e, pertanto, gli adempimenti cui sono tenuti i fornitori di gas naturale allo stato liquido coincidono con quelli cui sono tenuti i fornitori di gas naturale allo stato gassoso.

La tenuta delle contabilità dovrà quindi essere analoga a quella prevista per le forniture tramite gasdotto e, in particolare, rispetto alle caratteristiche proprie del tipo di fornitura che si intende porre in essere, i serbatoi criogenici installati presso i consumatori finali risultano assimilabili ai punti di riconsegna (PDR) delle reti di trasporto e distribuzione.

Pertanto, fermo restando quanto previsto dal comma 10 del citato art. 26 e la conseguente prassi in tale ambito consolidata anche sulla scorta di quanto ancora applicabile delle norme regolatorie di cui al DM 12.07.1977, i soggetti obbligati che forniscono GNL hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio territorialmente competente i dati relativi ai consumatori finali così riforniti, nonché l'ubicazione e la capacità dei serbatoi criogenici di stoccaggio, che andranno univocamente identificati attraverso l'apposizione di matricola non cancellabile.

Riguardo alla modalità di quantificazione del gas ottenibile per rigassificazione del GNL rifornito nei serbatoi criogenici, da sottoporre ad accisa, si dovrà osservare la seguente la procedura di calcolo:

1. la quantità in massa (espressa in kg) o in volume (espresso in mc) del GNL trasportato o fornito, il rapporto tra il valore della densità del GNL (kg/mc) e il peso specifico (kg/Nmc) del gas sviluppato alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar, devono essere indicati nei documenti di trasporto e di consegna del prodotto e nei documenti commerciali emessi dal fornitore verso il cliente consumatore finale;
2. il rapporto tra il valore della densità del GNL e il peso specifico, di cui al punto 1, individua il coefficiente di trasformazione liquido-gas alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar;
3. il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar è pari a 600;
4. per ottenere il volume del gas naturale allo stato gassoso alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar sviluppato dal GNL, il volume del GNL trasferito nel serbatoio di stoccaggio, determinato a mezzo di misuratore volumetrico ovvero calcolato dividendo il valore della quantità in massa di prodotto

scaricato per la densità del GNL, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione liquido-gas di cui al punto 2, ovvero per il coefficiente convenzionale medio di cui al punto 3 qualora il coefficiente di trasformazione liquido-gas calcolato al punto 2 risultasse inferiore al valore 600 di oltre il 2%, cioè se inferiore a 588 alle condizioni normali di 0°C e 1,01325 bar;

5. il volume ottenuto al punto 4 dovrà essere rapportato alle condizioni standard (a 15°C ed a 1,01325 bar) attraverso la moltiplicazione per il coefficiente 1,0549 – pari al rapporto tra la temperatura assoluta alle condizioni standard (288,16 K) e la temperatura assoluta alle condizioni normali (273,16 K);
6. il valore così ricavato individua la quantità di gas naturale su cui dovrà essere conteggiata l'accisa dovuta, da evidenziare nei documenti commerciali emessi dal fornitore verso il cliente consumatore finale.

Avuto riguardo al fatto che tale particolare modalità di fornitura comporta la fatturazione delle quantità di gas di volta in volta scaricate nei serbatoi criogenici, si pone il problema dell'applicazione dell'accisa sul gas ottenuto per rigassificazione nel caso si rendesse necessario tener conto del consumo annuale per l'individuazione dell'aliquota corrispondente a specifici scaglioni di consumo.

Attualmente la suddetta criticità è mitigata dal fatto che tale tipologia di fornitura, come riferito dall'Associazione istante, riguarderebbe esclusivamente consumatori finali di tipo "industriale", per cui occorrerebbe tener conto solamente dell'eventuale superamento dello scaglione di 1.200.000 metri cubi anno, per gli aventi diritto alla riduzione del 40% dell'aliquota per uso industriale.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'accisa dovuta, il quantitativo di GNL fornito, sviluppato in gas naturale allo stato gassoso con la procedura sopra descritta, si considera come interamente consumato all'atto della fornitura, salvo l'emissione di fatture di riepilogo delle forniture annuali per la riliquidazione a conguaglio dell'accisa applicata, nei casi in cui se ne dovesse verificare la necessità.

Pertanto, tale tipologia di fornitura tramite autocisterna e serbatoio criogenico risulta valida anche per approvvigionare gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale uso autotrazione, i cui esercenti devono considerarsi consumatori finali quando gli impianti stessi non siano dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento dei carri bombolai, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 26 del TUA.

Nel caso di utilizzi a diversa tassazione (tassato, esente e/o fuori campo), valgono le istruzioni di cui alle circolari 17/D/2007, 37/D/2007, 32/D/2008 e la nota 4436 del 24 luglio 2007.

Le predette indicazioni procedurali e fiscali, considerata la particolare modalità di fornitura del prodotto, hanno carattere sperimentale per la durata di un anno, durante il quale le Direzioni interregionali, regionali e provinciali ne effettueranno un apposito monitoraggio attraverso i dipendenti Uffici, segnalando allo scrivente le eventuali criticità riscontrate. Al termine di tale periodo e in relazione alle segnalazioni ricevute, le presenti disposizioni potranno essere aggiornate o riviste.

Il Direttore Centrale ad interim

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993